

« stabilite in qualche pubblico edificio, spetta alle città di provvedere il locale per esse e per la congregazione.

« Le spese di riparazione e manutenzione e degli utensili necessari sono pur sempre a carico delle città in cui sono stabilite.

« Art. 28. Lo stipendio dei professori, dei rettori spirituali e maestri nelle scuole pubbliche sarà a carico delle città, o terre, in cui sono aperte.

« Art. 29. Anche nelle città in cui vi è un collegio di scuole regie resta a carico di esse il pagamento dello stipendio ai maestri delle scuole comunali e di quelle di latinità sino alla grammatica; e senza supplire a tale spesa non potranno godere del beneficio delle scuole regie. »

Con regio biglietto del 24 ottobre dello stesso anno venne fatto un aumento agli stipendi degli insegnanti delle scuole regie per compensarli della proibizione loro intimata addì 9 marzo 1822 dal Magistrato della Riforma di continuare l'esercizio delle ripetizioni, che, come si disse poc' anzi, era stato loro acconsentito. Cioè nelle scuole di prima classe furono assegnati i seguenti stipendi:

Rettorica . . .	L. 1200	invece di . . .	L. 1050
Umanità . . .	» 1050	» . . .	» 900
Grammatica . . .	» 950	» . . .	» 780

E nelle scuole di seconda classe:

Rettorica . . .	L. 1000	invece di . . .	» 900
Umanità . . .	» 900	» . . .	» 800
Grammatica . . .	» 850	» . . .	» 700

Per la città di Torino poi fu provveduto con uno speciale regolamento approvato con regio biglietto 28 ottobre 1822.

Con questo si stabilì: 1° Che il numero delle scuole pubbliche di latinità fosse di due rettoriche, di due umanità, di due grammatiche, di due quarte, di tre quinte e di tre seeste; 2° Che il civico erario potesse godere dei minervali imposti agli scolari di latinità, giusta la seguente tariffa: